

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 15 LUGLIO 1993

**Presidenza del Presidente RIZ**

#### INDICE

**Disegni di legge in sede redigente**

«Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (633), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori

«Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro» (873), d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

**(Discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4
COVI (PRI), relatore alla Commissione .....	2
FABJ RAMOUS (PDS) .....	4

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

«Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (633), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori

«Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro» (873), d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale», d'iniziativa dei senatori Covi, Gualtieri, Giunta, Maccanico, Ferrara Salute, Garraffa, Di Paola e Stefanelli; «Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro», d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Comunico alla Commissione che il Presidente del Senato ha aderito alla nostra richiesta di trasferimento della discussione dei disegni di legge in titolo dalla sede referente alla sede redigente.

Prego il relatore, senatore Covi, di riferire alla Commissione sui disegni di legge, richiamando la discussione sin qui svolta, che, non facendosi obiezioni, possiamo considerare acquisita.

COVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo che la trattazione dei disegni di legge al nostro esame è iniziata nella seduta del 9 febbraio 1993, nel corso della quale ho presentato una relazione illustrativa degli stessi.

A seguito di tale ampia relazione, si è passati ad un approfondito esame in sede di Comitato ristretto, che si è riunito più volte. È stato quindi elaborato un testo per certi aspetti diverso rispetto all'originario disegno di legge n. 633 e si è proposto di assorbire il disegno di legge n. 873, di iniziativa del CNEL, per quanto riguarda le norme inerenti l'arbitrato in materia di lavoro e di chiedere lo stralcio della parte di tale disegno di legge relativa al tentativo di conciliazione in sede sindacale prima dell'inizio della vertenza giudiziaria, cioè gli articoli da 1 a 4, concernenti la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. A seguito dei lavori del Comitato ristretto ho preparato una relazione piuttosto ampia in ordine al disegno di legge n. 633 per illustrare le modifiche apportate. Nel frattempo, sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate. In primo luogo quello della Commissione lavoro, del tutto negativo per quanto riguarda il disegno di legge di

iniziativa del CNEL, pur non prendendo posizioni in ordine al disegno di legge n. 633, trattandosi di materia estranea alla competenza di tale Commissione. Il parere della Commissione lavoro, estensore il senatore Smuraglia, nega l'opportunità di introdurre il tentativo obbligatorio di conciliazione ipotizzato dal disegno di legge n. 873, considerandolo un passaggio inutile poichè non potrebbe precludere il passaggio delle domande in sede giudiziaria, adducendo anche gli scarsissimi risultati dell'esperienza effettuata in passato per alcuni contratti collettivi che prevedevano la possibilità di conciliazioni preventive. Si sollevano poi, per quanto riguarda l'istituto arbitrale, una serie di obiezioni, anche di carattere costituzionale, con particolare riguardo all'arbitrato di equità in materia di lavoro.

Il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente è favorevole tranne per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, secondo capoverso, del testo proposto dal Comitato ristretto. Voglio dare lettura di tale parere: «La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime parere favorevole sull'insieme del predetto testo, pronunciandosi in senso contrario sulla disposizione di cui all'articolo 3, secondo capoverso, suscettibile di recare una virtuale lesione al principio di cui all'articolo 24, primo comma, della Costituzione. Si esprimono perplessità, inoltre, sulla disposizione derogatoria di cui all'articolo 11, primo capoverso, in materia di connessione». Questo parere, vincolante per la prima parte, concerne come ho detto il secondo comma dell'articolo 3, il quale stabilisce che la clausola compromissoria contenuta nei contratti aperti a nuove adesioni, di cui all'articolo 1332 del codice civile, vincola coloro che vi aderiscono successivamente, anche se la loro adesione non risulta da atto recante accettazione della clausola in proposito. Questa norma non esisteva nel disegno di legge originario; essa è stata introdotta a seguito di un suggerimento pervenuto da alcuni giuristi. Abbiamo ritenuto di introdurla, per quanto incontrasse perplessità essendo norma, quanto meno ad avviso del relatore, sostanzialmente inutile. La norma di cui all'articolo 1332 del codice civile si riferisce in particolare ai contratti di associazione o di consorzio, in cui molto spesso sono contenute clausole arbitrali per la risoluzione delle controversie tra soci e tra questi ultimi e il consiglio direttivo. Nessuno ha mai eccepito che chi chiede l'adesione all'associazione o al consorzio possa non essere vincolato da tale clausola arbitrale se non l'ha specificatamente approvata. Ho fatto anche delle ricerche di giurisprudenza e ho trovato un caso del 1946 ove si fa una netta distinzione tra la norma dell'articolo 1332 del codice civile e quelle degli articoli 1341 e 1342 dello stesso codice. Forse è in relazione agli articoli 1341 e 1342 del codice civile che in 1<sup>a</sup> Commissione permanente si è verificato un po' di confusione; si è cioè ritenuto che con questa normativa si volesse superare il principio per cui la clausola compromissoria rientra tra quelle a carattere vessatorio, che debbono essere approvate esplicitamente per iscritto. Comunque, dal punto di vista contenutistico, non ho alcuna difficoltà a cassare la norma dell'articolo 3, perchè sostanzialmente la considero inutile, e ciò anche sulla scorta della giurisprudenza che non ha mai registrato casi di questo genere. Quindi proporrò il relativo emendamento.

A questo punto, signor Presidente, non so se debbo fare ancora una volta una relazione su tutto il testo del disegno di legge, poichè sarei costretto a ripetere quanto già detto nel febbraio scorso e ribadito agli inizi di giugno, il che mi sembrerebbe una evidente diseconomia nell'ambito dei nostri lavori, che sono sufficientemente pressanti; dovendo dar prova di lavorare in una legislatura non delegittimata, siamo sottoposti ad un vero e proprio *tour de force*. Ritengo inoltre che i membri della Commissione che già hanno ascoltato l'illustrazione nelle precedenti occasioni, probabilmente si annoierebbero.

Proporrei, piuttosto, di passare all'esame dell'articolato, sempre che da parte della Commissione non si ritenga opportuno disporre di un ulteriore tempo di riflessione, che consenta di esaminare con maggiore attenzione l'articolato ed, eventualmente, di presentare emendamenti. In questo caso, però, la pregherei, signor Presidente, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti nei primi giorni della prossima settimana, in modo che nella seduta di mercoledì o di giovedì prossimi sia possibile trattare l'argomento.

**PRESIDENTE.** Senatore Covi, ringraziandola per l'intervento, la informa che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in esame. Se i colleghi sono d'accordo, potremmo fissare, come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti, le ore 12 della giornata di mercoledì prossimo, poichè questo provvedimento dovrà essere comunque licenziato in tempi brevi.

Propongo però, onorevoli colleghi, di iniziare oggi la discussione generale sull'argomento, poichè altrimenti potremmo non fare in tempo a licenziare il provvedimento per presentarlo all'Assemblea.

Dicharo quindi aperta la discussione generale.

**FABJ RAMOUS.** Signor Presidente, io ho partecipato insieme al Presidente Covi ai lavori preparatori del testo oggi in discussione e mi sembra inutile ripetere quanto già detto sull'argomento. Mi aspettavo, piuttosto, di sentire qualcuno che si esprimesse in senso contrario all'eventuale approvazione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare essendo tutti ampiamente intervenuti nella discussione in sede referente e nel Comitato ristretto, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non facendosi obiezioni il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT.SSA MARISA NUDDA**